

BGer 5F 10/2016 vom 8. Juni 2016

Bundesgericht, 2016-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5F_10_2016

FR: TF 5F 10/2016 du 8 juin 2016

IT: TF 5F 10/2016 del 8 giugno 2016

Regeste

Revisione della sentenza 5A_171/2016 dal 3 maggio 2016 | Diritto delle persone

Erwägungen

E. 1

Con lodo 28 gennaio 2016 il Tribunale arbitrale PolyReg ha respinto il rimedio presentato da A. _____ SA contro la decisione di PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein di escluderla quale membro per essere venuta meno ai suoi obblighi finanziari. Mediante sentenza 5A_171/2016 del 3 maggio 2016 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da A. _____ SA (firmato dal lic. iur. B. _____) contro tale lodo arbitrale, non avendo quest'ultima ossequiato il termine - scaduto il 7 aprile 2016 - impartitole per ritrasmettere al Tribunale federale l'atto di ricorso firmato da lei stessa o da un avvocato (v. art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 5 LTF). Con scritto 31 maggio 2016 A. _____ SA ha presentato una domanda di revisione della predetta sentenza del Tribunale federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 2

L'istante considera che il Tribunale federale, per svista, non avrebbe tenuto conto del suo invio raccomandato dell'11 marzo 2016, mediante il quale essa gli avrebbe ritrasmesso l'atto di ricorso debitamente sottoscritto dal suo amministratore unico C. _____. Fondandosi (implicitamente) sull'art. 121 lett. d LTF, l'istante postula quindi la revisione della sentenza 5A_171/2016 del 3 maggio 2016 nel senso di ritenere ammissibile il suo ricorso. La domanda di revisione risulta manifestamente infondata. Il plico raccomandato dell'11 marzo 2016 inviato dall'istante al Tribunale federale conteneva infatti unicamente una richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese (1 foglio). Ciò trova conferma nel fatto che tale plico pesava soltanto 8 grammi (con la busta), mentre l'atto di ricorso che l'istante doveva firmare o fare firmare da un avvocato pesa 30 grammi (senza busta).

E. 3

La domanda di revisione va pertanto respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.